

Parti

Ricorrenti: X (C-72/14), T. A. van Dijk (C-197/14)

Convenuti: Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14), Staatssecretaris van Financiën (C-197/14)

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, quali modificati dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall'istituzione competente di uno Stato membro, sotto forma di certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell'accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell'accordo del 13 febbraio 1961 concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, firmato a Ginevra il 30 novembre 1979, non vincola le istituzioni degli altri Stati membri. Il fatto che l'istituzione emittente non intendesse rilasciare un vero e proprio certificato E 101, ma abbia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, è irrilevante a tal riguardo.

- 2) L'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il giudice del rinvio, non è tenuto ad adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea né ad attendere la risposta a tale questione.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.
GU C 223, del 14.7.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Nannoka Vulcanus Industries BV/College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Causa C-81/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/13/CE — Allegato II B — Inquinamento atmosferico — Composti organici volatili — Limitazione delle emissioni — Uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti — Obblighi a carico degli impianti esistenti — Periodo di proroga)

(2015/C 363/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Nannoka Vulcanus Industries BV

Convenuto: College van gedeputeerde staten van Gelderland

Dispositivo

- 1) *L'allegato II B della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, dev'essere interpretato nel senso che il gestore di un «impianto», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, può disporre del periodo di proroga di cui al punto 2, primo comma, lettera i), di tale allegato, per l'attuazione del suo piano di riduzione di emissione di composti organici volatili, se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, anche se per tale impianto un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione.*
- 2) *L'allegato II B, punto 2, primo comma, lettera i), della direttiva 1999/13, dev'essere interpretato nel senso che per un periodo di proroga per l'attuazione di un piano di riduzione di emissione di composti organici volatili è necessaria l'autorizzazione delle autorità competenti, la quale presuppone una richiesta preliminare del gestore interessato. Al fine di determinare se il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare il piano di riduzione di emissione di composti organici volatili e di fissare la durata del periodo di proroga eventualmente disposto, spetta a tali autorità competenti, nell'ambito del loro potere discrezionale, verificare in particolare che i prodotti di sostituzione adatti ad essere utilizzati negli impianti interessati e a ridurre le emissioni di composti organici volatili siano effettivamente in fase di sviluppo, che i lavori in corso, alla luce degli elementi forniti, siano in grado di portare alla realizzazione di siffatti prodotti e che non sussistano misure alternative idonee a determinare, a costi inferiori, riduzioni di emissione analoghe, se non addirittura più consistenti, e segnatamente che altri prodotti di sostituzione non siano già disponibili. Occorre, inoltre, tener conto del rapporto tra, da un lato, la riduzione di emissioni che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno nonché il costo di tali prodotti e, dall'altro, le emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga nonché il costo di eventuali misure alternative. La durata del periodo di proroga non deve superare quanto necessario allo sviluppo dei prodotti di sostituzione. Ciò va valutato alla luce di tutti gli elementi pertinenti, e segnatamente dell'entità delle emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga e del costo di eventuali misure alternative rispetto all'entità delle riduzioni di emissione che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno e al costo di tali prodotti.*

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo — Italia) — procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a.

(Causa C-105/14) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 325 TFUE — Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l'impunità dei reati — Potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione]

(2015/C 363/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cuneo